

IL RILIEVO DELL'ECONOMIA AZIENDALE NELLA COGNIZIONE GIURISDIZIONALE: PROFILI EPISTEMOLOGICI NELLA DISCIPLINA DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI*.

di Raffaele Trequattrini**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Teoria del bilancio e teoria della conoscenza: esperienze a confronto. – 3. La giustificazione epistemica del rapporto tra verità e bilancio: le soluzioni affidabiliste. – 4. Conclusioni.

1

1. Premessa.

Molteplici sono i campi in cui l'economia aziendale può rappresentare un valido ausilio nella cognizione giurisdizionale all'interno dell'ordinamento italiano: a titolo di esempio, si può rilevare che, in ambito civilistico, i principali interventi riguardano le valutazioni del capitale in ipotesi di trasferimento, in senso lato, del complesso aziendale¹; in ambito penalistico, i contributi più frequenti sono offerti nei casi della falsità documentale, i cui punti di riferimento più noti sono costituiti dal falso ideologico in atto pubblico, dal reato di falsa perizia o interpretazione e dal falso in bilancio.

Con riferimento specifico al reato di false comunicazioni sociali, si rileva come esso sia disciplinato dall'art. 2621 del codice civile secondo il quale «[...]gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

* *Sottoposto a referaggio.*

** Professore ordinario di Economia aziendale – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

¹ G. Zanda, M. Lacchini e T. Onesti, *La valutazione delle aziende*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013.

la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Secondo una prassi giurisprudenziale ormai consolidata, il contributo dell’aziendalista², nell’ambito delle cognizioni giurisdizionali aventi a oggetto il suddetto reato, è finalizzato, in particolare, a far luce sui cc.dd. *presupposti oggettivi* del reato, rappresentati dall’esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o dall’omissione di fatti materiali rilevanti in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Tale contributo, tuttavia, costituisce ancora oggi oggetto di dibattito in dottrina, anche a cagione delle numerose revisioni dell’impianto normativo susseguitesesi negli ultimi anni, oltre che di interpretazioni giurisprudenziali spesso orientate in modo diametralmente opposto: si è andati, infatti, dalla negazione del c.d. *falso valutativo* a una sua completa accettazione fondata su un paradigma unitario *cautelare*, per il quale si punisce l’inosservanza consapevole di regole tecniche³.

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di indagare sul contributo che l’aziendalista è in grado di offrire nelle cognizioni giurisdizionali aventi a oggetto il reato di false comunicazioni sociali, nella convinzione che tale indagine debba trovare solide fondamenta, prima di tutto, sul piano epistemologico attraverso un adeguato approfondimento sul complesso rapporto tra verità e rilevazione dei fatti amministrativi.

A tale scopo, si procederà a effettuare un raffronto tra le principali teorie epistemologiche aventi a oggetto il rapporto tra verità e conoscenza e a delineare gli effetti che tali teorie hanno sul rapporto tra informativa esterna d’impresa e verità.

In sostanza, si cercherà di comprendere in che misura l’informativa esterna d’impresa, che trae origine da una sistematica rilevazione dei fatti amministrativi, è in grado di esprimere la verità della gestione.

² Sul tema del contributo dell’aziendalista nel reato di false comunicazioni sociali si veda V. Antonelli e R. D’Alessio, *Guida operativa alla perizia contabile nel falso in bilancio*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2003; E. Cavalieri, *L’illecito penale nelle comunicazioni sociali: considerazioni critiche*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale*, n. 1/1998; G. Cavazzoni (a cura di), *Il falso in bilancio. Riflessioni sulle novità della legge di riforma*, Torino, Giappichelli, 2004; M. Comoli, *Il falso in bilancio. Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo*, Milano, Egea, 2002; R. Moro Visconti, *Il falso in bilancio - aspetti contabili ed esempi pratici*, in *Impresa Commerciale e Industriale*, n. 5, 1995; G. Savioli, *Verità e falsità nel bilancio d’esercizio*, Torino, Giappichelli, 1998; F. Superti Furga, *Il falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendale*, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 2/1996; E. Zigiotti, *Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria*, Padova, Cedam, 2000.

³ Sulle diverse posizioni della giurisprudenza in tema di falso documentale si veda il contributo di A. Sereni, *Valutazioni tecniche e falsità documentali nel “diritto vivente”*, in *Archivio Penale*, n. 1/2019.

2. Teoria del bilancio e teoria della conoscenza: esperienze a confronto.

Secondo un'impostazione tradizionale e molto diffusa in ambito epistemologico, una proposizione può definirsi *conoscenza* quando possiede le caratteristiche della credenza vera giustificata⁴.

Il concetto di credenza fa riferimento a una disposizione psicologica, ovvero a uno stato mentale, del soggetto che lo rende pronto a credere che un certo stato di cose sia reale. Tale disposizione psicologica, tuttavia, non è sufficiente a definire una proposizione in termini di conoscenza: è necessario, altresì, che essa si colleghi oggettivamente a uno stato di cose che possa definirsi vero. In questo senso, si può affermare che la conoscenza non può fare a meno del concetto di verità; quest'ultimo, tuttavia, non viene definito in modo unanime dalla dottrina al punto che si possono distinguere almeno tre differenti teorie che definiscono in modo differente la verità: la teoria corrispondentista, la teoria coerentista e la teoria pragmatica⁵.

In base alla teoria corrispondentista⁶, dire che una proposizione è vera significa dire che corrisponde a qualche stato di cose nel mondo. In pratica, le proposizioni vere rispecchiano in qualche modo l'attuale stato delle cose.

La teoria corrispondentista applicata alla verità dei bilanci indurrebbe a ritenere che un bilancio è veritiero quando rispecchia fedelmente l'andamento della gestione. Tale affermazione ha il pregio di porre l'attenzione su due elementi fondamentali:

- 1) il bilancio può essere assimilato a una proposizione, nel senso che costituisce uno strumento di comunicazione che svolge la stessa funzione del linguaggio;
- 2) il bilancio, in termini di linguaggio, potrebbe definirsi veritiero, qualora esistesse una sola descrizione corretta della gestione.

In particolare, è noto che un bilancio si compone di diverse voci contabili, a ciascuna delle quali è assegnata un'espressione in termini di quantità; in economia aziendale, esistono tre

⁴ E.L. Gettier *La credenza vera giustificata è conoscenza ?*, in A. Bottani e C. Penco (a cura di), *Significato e teorie del linguaggio*, Milano, Franco Angeli, 1991.

⁵ A. Pagnini, *Teoria della conoscenza*, Torino, Utet, 1995.

⁶ K. Popper *Sulla logica delle scienze sociali*, in AA.VV., *Dialettica e positivismo in sociologia*, Torino, Einaudi, 1972.

diverse tipologie di quantità⁷ aventi caratteristiche del tutto differenti:

- A) le quantità misura accertate, ovvero le quantità che possono essere misurate oggettivamente e che di fatto vengono misurate (un esempio tipico di quantità misura è rappresentato dalla voce contabile riferibile alla Cassa);
- B) le quantità misura stimate, ovvero quantità astrattamente misurabili in termini oggettivi, ma che di fatto non vengono misurate, ma solo stimate con idonee tecniche, per problematiche di tipo economico o organizzativo (un esempio tipico è rappresentato dalla valutazione delle rimanenze mediante i cc.dd. *criteri di scarico*);
- C) le quantità astratte, ovvero quantità che assumono configurazione di valore differenti a seconda delle ipotesi che sottostanno alla loro determinazione (esempi tipici sono costituiti dal capitale economico, dai costi complessivi di produzione ecc.).

Ne consegue che la teoria corrispondentista attribuisce verità ai bilanci esclusivamente con riferimento alle voci cui è possibile attribuire una quantità misura; per le altre voci si tratta di un modello epistemologico che non può essere applicato al fine di risolvere il rapporto tra verità e informativa esterna d'impresa.

Le teorie coerentiste⁸ tentano di definire la verità senza affidarsi alla nozione di una problematica corrispondenza tra una proposizione e il mondo; secondo tali teorie, dire che una proposizione è vera significa affermare che essa è coerente con uno specifico sistema di proposizioni. Traslate in ambito economico-aziendale, le teorie coerentiste considerano un bilancio veritiero quando le voci che lo compongono non sono contraddittorie tra loro (un esempio di palese falsità si potrebbe concretizzare quando le voci degli acquisti delle merci, dei ricavi e delle rimanenze sono incoerenti tra loro). In senso ampio, si potrebbe affermare che tutte le comunicazioni sociali sono veritiere solo nella misura in cui trasmettono informazioni univocamente interpretabili e non contraddittorie l'una con l'altra. Tale approccio non sembra estraneo agli intenti del legislatore ove si pensi all'ampliamento dei confini dell'informativa esterna d'impresa di tipo obbligatorio, cui si sta assistendo negli ultimi anni (si veda, a titolo di esempio, l'introduzione degli indicatori non finanziari). Si può osservare, tuttavia, che le teorie coerentiste non danno conto della circostanza che possono benissimo esistere molteplici bilanci, coerenti al loro interno e diversi l'uno con l'altro, che costituiscono la rappresentazione della medesima realtà

⁷ P. Onida, *Economia d'azienda*, Milano, Utet, 1971.

⁸ H. H. Joachim, *The Nature of Truth: An Essay*, Charleston, Nabu Press, 1923.

gestionale. Ne consegue che, in tali contesti, la teoria coerentista non è in grado di fondare una concreta distinzione tra un bilancio falso e uno veritiero, lasciando irrisolte le problematiche connesse al rapporto tra verità e informativa esterna d'impresa.

Un ulteriore modo di considerare la verità è quello pragmatista⁹ secondo il quale, dire di una proposizione che è vera significa dire, in un certo senso, che è utile.

In questo senso, un bilancio potrebbe definirsi veritiero se fornisce ai destinatari informazioni utili per prendere decisioni economiche aventi a oggetto l'impresa.

Sotto questo profilo, non può essere sottaciuto¹⁰ che le informazioni contenute nei bilanci possono servire una pluralità di utilizzatori, che avanzano proprie istanze, spesso in conflitto tra loro e variamente armonizzabili. Ne consegue un'asserzione di natura quasi sillogistica:

- i destinatari del bilancio possono essere molteplici;
- un bilancio è veritiero quando risponde alle esigenze dei destinatari;
- esistono tanti bilanci veritieri quanti sono i destinatari dei bilanci.

Invero, il numero dei bilanci veritieri può essere inferiore al numero dei destinatari, qualora essi evidenzino esigenze tra loro compatibili ed esprimibili mediante una medesima rappresentazione, che si trova, rispetto ad esse, in condizioni di equilibrio. Emerge, così, il requisito di neutralità¹¹ dell'informativa di bilancio da intendersi come la caratteristica che le stesse informazioni debbono possedere per non favorire una particolare classe di soggetti a scapito di altri gruppi di persone: tali informazioni debbono costituire il minimo di conoscenza comune a tutti gli stakeholder.

Una possibile alternativa sperimentata in dottrina è costituita dal c.d. "bilancio aperto"¹², ovvero un bilancio composto in modo che esso fornisca non un risultato d'esercizio ma gli elementi indispensabili perché il destinatario possa costruire il tipo di risultato che ritiene conforme alle proprie esigenze di conoscenza e, al tempo stesso, possa trarre tutte le altre informazioni sulla situazione economico-finanziaria, comunemente richieste a un bilancio.

⁹ C.S. Peirce *pragmatism is*, in *The Monist*, n. 15(2)/1905, pp. 161-181.

¹⁰ M. Lacchini, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio. Riflessioni economico-aziendali sull'innovato codice civile*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994.

¹¹ F. Dezzani *La neutralità del bilancio d'esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati*, in *Bilancio d'esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Milano, Giuffrè, 1981.

¹² P. Capaldo *Qualche riflessione sull'informazione esterna d'impresa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2/1975.

Sebbene, da un lato, entrambe le soluzioni appaiano in grado di sciogliere sul piano teorico la problematica legata al rapporto tra verità e bilanci; dall'altro, si dimostrano concretamente impraticabili nella cognizione giurisdizionale dal momento che non consentono di dar conto dei comportamenti degli amministratori per via, rispettivamente, della possibile coesistenza di più documenti veritieri o di più di una quantità associata a ciascuna voce contabile.

3. La giustificazione epistemica del rapporto tra verità e bilancio: le soluzioni affidabiliste.

Come si è avuto modo di osservare, nessuna delle teorie epistemologiche citate è in grado di risolvere le complesse problematiche legate al rapporto tra *accounting* e verità.

In particolare, sembra potersi affermare che la nozione di verità è associabile solo in minima parte all'informativa esterna d'impresa (le voci esprimibili in termini di quantità misura) dal momento che, in linea teorica, per le quantità stimate e le quantità astratte possono esistere molteplici configurazioni di valore, tutte veritiere purché coerenti tra loro e adeguate alle esigenze informative delle diverse categorie di *stakeholder*.

Al fine di comprendere tale affermazione, può essere utile un collegamento tra bilancio e arti figurative, con particolare riferimento al celebre quadro di Velasquez dal titolo "Las Meninas".

Nel dipinto l'Autore sembra realizzare un semplice ritratto di corte, ma, nella realtà, effettua una complessa ed enigmatica operazione di propaganda su quanto l'arte possa riprodurre efficacemente la verità delle cose¹³.

Nel dipinto, una grande tela appoggiata su di un cavalletto fa da cornice alla scena: sulla destra, alla stessa altezza della tela, si trova il cane della famiglia accucciato e tranquillo sul pavimento. Dietro di lui, due damigelle affiancano l'Infanta Margherita, mentre alle loro spalle la responsabile delle dame della regina conversa con un cortigiano. A sinistra, dietro la grande tela, Velasquez ritrae sé stesso abbigliato con una veste elegante e in atto di dipingere. Il suo viso è rivolto verso la grande tela e lo sguardo è diretto verso il fronte

¹³ Per una lettura in chiave epistemologica del dipinto si veda M. Foucault, *Les Mots et les Choses (Une archéologie des sciences humaines)*, Paris, Gallimard, 1966.

del dipinto.

All'estremità sinistra si trova un nano ventenne, che posa il suo piede sulla schiena del cane, mentre, accanto a lui, una donna nana più anziana guarda direttamente lo spettatore. Al centro dell'immagine, quasi coincidente con l'incrocio delle diagonali, si trova lo specchio. Le immagini riflesse sono quelle del re e della regina che assistono alla creazione del dipinto. Sul fondo, dietro le dame di corte, si apre una porta e compare un personaggio che osserva la scena.

Il dipinto in questione si rivela utile ai nostri scopi in quanto metafora dell'informativa esterna d'impresa. Esso, infatti, costituisce una rappresentazione attraverso un linguaggio di una medesima realtà vista da almeno tre prospettive differenti:

- quella del committente (il re e la regina riflessi nello specchio), che, nella prospettiva dei bilanci, corrisponde a quella della proprietà;
- quella dell'artista (ritratto con il pennello in mano nell'attività di dipingere la tela), che, nella prospettiva dei bilanci, corrisponde a quella degli amministratori;
- quella dell'osservatore esterno dell'opera (osservato da tutti i personaggi della scena), che, nella prospettiva dei bilanci, corrisponde a quella degli altri stakeholder interessati all'informativa esterna d'impresa.

Come nel caso dell'opera d'arte, Velasquez non scioglie l'ambiguità legata a quale sia la prospettiva corretta e, pertanto, nessuna delle prospettive può definirsi vera; allo stesso modo, nel caso dei bilanci, il linguaggio contabile permette la coesistenza di differenti prospettive a nessuna delle quali può essere attribuita in misura maggiore l'appellativo di veritiera.

Allo scopo di risolvere l'aporia concettuale descritta, che rischierebbe di limitare a pochissimi casi il contributo dell'azionalista nella cognizione giurisdizionale, finendo per negare la stessa possibilità di accertare il c.d. *falso valutativo* sul piano oggettivo, si può ricorrere ancora una volta al contributo dell'epistemologia.

Si può rammentare che, in ambito epistemologico, una conoscenza può definirsi tale solo se presenta i caratteri della credenza vera giustificata.

La giustificazione richiesta per qualificare le credenze vere come conoscenze consiste nell'esigenza che tali credenze siano basate su buone ragioni o su adeguate evidenze probatorie.

Tra le teorie che studiano il rapporto tra stato soggettivo (credenza) e realtà oggettiva

(verità), un posto di particolare rilievo meritano le teorie affidabiliste¹⁴, secondo le quali una credenza assume lo status di conoscenza se è vera, certa e ottenuta per mezzo di un processo affidabile.

In ambito economico-aziendale, ciò potrebbe equivalere, in prima battuta, ad affermare che un bilancio può definirsi vero quando è redatto in base a regole stabilite dalla legge e/o dalla migliore prassi professionale (principi generalmente accettati). In tale ipotesi, infatti, essendo teoricamente il legislatore chiamato a esprimersi su quale debba essere il destinatario privilegiato dell'informativa esterna d'impresa, la contraddizione tra *accounting* e verità verrebbe sciolta attraverso una chiara presa di posizione del legislatore, il quale attribuirebbe il carattere di verità esclusivamente ai bilanci redatti secondo una determinata prospettiva. Nei termini della teoria del bilancio, tale soluzione equivale ad affermare che il legislatore debba prendere posizione circa il modello teorico-contabile da adottare, individuando con chiarezza il fine del bilancio, i postulati che discendono da tale fine e i criteri particolari di valutazione delle poste contabili che derivano dai suddetti postulati. In assenza di una tale dichiarazione di principio, che ha natura politica, non si può parlare di verità dei bilanci, ma solo di una loro generica correttezza, la cui verifica è subordinata all'applicazione dei principi contabili di generale accettazione. Si tratta, tuttavia, di una soluzione che ha numerosi limiti¹⁵ per almeno i seguenti ordini di ragioni:

- non esiste un corpus unitario di principi (IAS/IFRS, OIC, FAS ecc.) e, pertanto, in assenza di un esplicito rinvio normativo, non è individuabile in modo certo il tipo di prassi applicabile ai singoli casi specifici;
- i principi contabili non sono in grado di fornire linee-guida per tutte le singole fattispecie riscontrabili nella prassi;
- i principi contabili non sono regole tecniche oggettive, ma costruzioni sociali¹⁶ mutevoli elaborate da organismi tecnico-professionali, che risentono sensibilmente dei cambiamenti del contesto ambientale e cercano di influenzare tali mutamenti mediante un potere disciplinare sui comportamenti degli operatori economici.

¹⁴ A. Goldman e E.J. Olsson *Reliabilism and the Value of Knowledge*, in A. Haddock, A. Millare e D. Pritchard (a cura di), *Epistemic Value*, Oxford University Press, 2009.

¹⁵ M. Lacchini, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio. Riflessioni economico-aziendali sull'innovato codice civile*, cit., 1994, pp. 66 ss.

¹⁶ P. Miller, *Accounting as Social and Institutional Practice: An Introduction*, in A. G. Hopwood e P. Miller, *Accounting as a Social and Institutional Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Una seconda soluzione di natura affidabilista, volta a razionalizzare gli interventi degli aziendalisti nelle cognizioni giurisdizionali aventi a oggetto le false comunicazioni sociali in ipotesi di assenza di un'esplicita indicazione del fine del bilancio da parte del legislatore, è costituita dalla verifica dell'affidabilità del processo che dai fatti amministrativi conduce fino alla redazione dell'informativa esterna d'impresa. L'aziendalista, in questo caso, non sarebbe chiamato a esprimersi sulla verità dei bilanci, bensì sull'affidabilità dell'iter logico di formazione del bilancio d'esercizio, il quale dovrebbe essere compiuto dagli amministratori, applicando con ragionevolezza, in primo luogo, le disposizioni normative. Ove tali disposizioni si rivelassero carenti o suscettibili di varia interpretazione, l'amministratore dovrebbe essere chiamato a esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a optare per una soluzione o per l'altra, facendo anche ricorso all'ausilio dei principi contabili di generale accettazione, la cui applicazione, tuttavia, non può essere in contrasto con la prospettiva di analisi prescelta.

In questo senso, il contributo dell'aziendalista dovrebbe consistere nel verificare la ragionevolezza del comportamento degli amministratori nel completamento del percorso logico descritto e dall'esito della suddetta verifica dovrebbe scaturire un giudizio complessivo sull'affidabilità delle comunicazioni sociali.

4. Conclusioni.

Il presente contributo si è posto l'obiettivo di chiarire il ruolo che l'aziendalista può svolgere sulle cognizioni giurisdizionali, con particolare riferimento al suo contributo nell'ambito dei procedimenti penali aventi a oggetto le false comunicazioni sociali.

Si è avuto modo di osservare che, al fine di conseguire il suddetto obiettivo, non può non essere chiamato in causa il complesso e molto dibattuto rapporto tra *accounting* e verità, che, a sua volta, necessita di un confronto tra la teoria del bilancio e la teoria della conoscenza.

Il suddetto confronto ha messo in luce come non esista un paradigma epistemologico in grado di offrire una spiegazione esaustiva circa la possibilità per un bilancio di rappresentare la complessa e dinamica verità della gestione.

Ciascuna delle teorie analizzate, tuttavia, ha posto l'accento su aspetti che contribuiscono

a far luce sulla natura e il ruolo dell'informativa esterna d'impresa nelle cognizioni giurisdizionali aventi a oggetto i reati di false comunicazioni sociali:

- le teorie corrispondentiste consentono di affermare che il concetto di verità può essere collegato ai bilanci esclusivamente con riferimento alle cosiddette quantità misura, ovvero alle poste contabili cui è attribuibile un solo valore che scaturisce da una misurazione certa e oggettiva;

- le teorie coerentiste pongono in evidenza la circostanza che una rappresentazione contabile, per essere veritiera, non dovrebbe contenere contraddizioni al suo interno e, di conseguenza, il ruolo dell'azionalista dovrebbe focalizzarsi sulla verifica dell'esistenza delle suddette contraddizioni;

- le teorie pragmatiste sottolineano l'utilità delle informazioni contenute nei bilanci con riferimento ai destinatari, evidenziando come per le quantità stimate e le quantità astratte, che configurano il cosiddetto falso valutativo, non si possa parlare di verità dal momento che quest'ultima è strettamente connessa alla prospettiva da cui si osserva il bilancio stesso. Quest'ultima osservazione si fonda sul presupposto che il bilancio costituisca uno strumento di comunicazione che configura una rappresentazione realizzata attraverso un linguaggio e, in quanto linguaggio, non può prescindere dalle finalità e dalle prospettive sottostanti le regole che ne presidiano l'efficacia.

Tale riflessione, che finirebbe con il negare la possibilità dell'accertamento del cosiddetto falso valutativo, limitando il ruolo dell'azionalista alla sola verifica dei casi del falso oggettivo o del falso per incoerenza, può essere, in parte, attenuata, sostituendo al concetto di verità quelli di correttezza e di affidabilità dei processi di stima: con il primo, all'azionalista verrebbe affidato il compito di verificare che il bilancio sia redatto nel rispetto della legge e dei principi di generale accettazione (posizione dominante in giurisprudenza); con il secondo, si attribuirebbe all'azionalista il compito di verificare l'affidabilità del processo che conduce dal fatto amministrativo al bilancio d'esercizio.

Si può, dunque, concludere, parafrasando una nota frase che Worms scrisse nell'opera "La filosofia in Francia nel XX secolo": "Come Cristoforo Colombo, partito alla ricerca delle Indie, ha scoperto l'America, così le scienze umane (e tra queste l'economia aziendale n.d.A.), partite alla ricerca dell'uomo, hanno trovato tutt'altra cosa, il Linguaggio"¹⁷; con ciò ritengo sia ampiamente dimostrata l'impossibilità teorica di collegare in modo

¹⁷ F. Worms, *La philosophie en France au XX siècle. Moments*, Paris, Gallimard, 2009.

approblematico l'informativa esterna d'impresa alla nozione di verità.

Constatata la problematicità del nesso tra *accounting* come linguaggio e verità dei fatti amministrativi, nondimeno resta la necessità di offrire una risposta, almeno in chiave ermeneutica, circa il ruolo dell'aziendalista nelle cognizioni giurisdizionali aventi a oggetto il reato di false comunicazioni sociali.

A tale scopo, si può ripartire dalla nota tripartizione, tanto cara alla dottrina, tra quantità misura, quantità stimate e quantità astratte, e suggerire un diverso comportamento dell'aziendalista per ciascuna delle suddette categorie di espressione dei fatti amministrativi.

Con riferimento alle quantità misura, le teorie corrispondentiste impongono al perito la ricerca della corrispondenza tra le quantità espresse nell'informativa esterna d'impresa e quelle determinabili attraverso riscontri oggettivi. Si tratta del contributo più facilmente descrivibile in quanto non richiede alcun intervento discrezionale da parte del perito.

In ordine alle quantità stimate, sono astrattamente ipotizzabili due percorsi alternativi e complementari ai fini della ricerca dell'attendibilità (giammai della verità) delle stime: da un lato, quello suggerito dalle teorie coerentiste che richiedono una verifica complessiva della coerenza tra le diverse espressioni qualitative e quantitative contenute nell'informativa esterna d'impresa; dall'altro, quello suggerito dalle teorie affidabiliste, che poggiano l'attendibilità delle procedure di stima sulla conformità a comportamenti codificati all'interno di principi contabili di generale accettazione. Si tratta, quest'ultima, della prassi maggiormente accolta in giurisprudenza, legittimata dall'interpretazione del principio di correttezza in termini di conformità ai principi contabili emanati dai più importanti organismi nazionali e internazionali.

Per quanto concerne le quantità astratte, il presupposto del fine quale *stella polare* in grado di orientare il processo di stima suggerisce all'aziendalista di verificare la ragionevolezza del comportamento degli amministratori attraverso una disamina dell'iter logico di formazione del bilancio d'esercizio, inteso come esecuzione di un processo in cui le singole stime siano riconducibili in modo coerente e sistematico a un'unica grandezza quantitativa espressiva del fine del bilancio d'esercizio (es.: reddito d'esercizio come rappresentazione delle condizioni più o meno favorevoli incontrate nel corso della gestione, ovvero come indicatore di redditività ovvero ancora come espressione del reddito potenziale): dall'esito della suddetta verifica dovrebbe scaturire un giudizio complessivo sull'affidabilità delle

comunicazioni sociali nel loro complesso.

Si tratta di un'impostazione che non può non trovare nella legge la necessaria premessa di ogni comportamento da tenersi in sede giurisdizionale, ma che, tuttavia, rischia di rivelarsi meramente teorica, almeno finché il legislatore non decida di adeguare la disciplina in tema di informativa esterna d'impresa ai più recenti risultati del dibattito scientifico in tema di teoria del bilancio¹⁸.

Abstract: Il lavoro si pone l'obiettivo di indagare sul contributo che l'aziendalista è in grado di offrire nelle cognizioni giurisdizionali aventi a oggetto il reato di false comunicazioni sociali. Tale contributo è oggetto di dibattito in dottrina, anche a cagione delle numerose revisioni dell'impianto normativo susseguitesesi negli ultimi anni, oltre che di interpretazioni giurisprudenziali spesso orientate in modo diametralmente opposto. Attraverso il confronto tra epistemologia e teoria del bilancio, l'Autore presenta una ricostruzione interpretativa del presupposto oggettivo del reato, suggerendo all'aziendalista una soluzione che tenga conto del nesso problematico tra verità e accounting. Si tratta, tuttavia, di una soluzione che rischia di rivelarsi meramente teorica, almeno finché il legislatore non decida di adeguare la disciplina avente a oggetto l'informativa esterna d'impresa ai più recenti risultati del dibattito scientifico in tema di teoria del bilancio.

Abstract: The article aims to investigate the contribution that research in business administration is able to offer in forensic field concerning the accounting fraud. On this contribution exists a debate, due to the numerous modification of the regulatory framework that have taken place in recent years, as well as to jurisprudential interpretations often oriented in a diametrically opposite way. Through the comparison between epistemology and accounting theory, the Author presents an interpretation of the objective assumption of the crime, suggesting a solution that takes into account the problematic link between truth and accounting. However, this is a purely theoretical solution, at least until the Regulator decides to adapt the discipline concerning financial accounting to the most recent results of the debate on accounting theory.

¹⁸ S. Adamo, A.M. Fellegara, A. Incollingo e A. Lionzo, *La "nuova" informativa di bilancio*, Franco Angeli, Milano, 2018

Parole chiave: falso in bilancio – accounting – informativa esterna d’impresa – rappresentazione veritiera e corretta.

Key words: accounting and fraud – financial accounting – accounting – true and fair view.